



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2503**

Prot. n. 113-2003

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Approvazione del nuovo progetto del servizio di trasporto e accompagnamento a favore di portatori di minorazione.

Il giorno **03 Ottobre 2003** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE** **LORENZO DELLAI**

Presenti: **ASSESSORI EFFETTIVI** **MARCO BENEDETTI**  
**OLIVA BERASI**  
**SILVANO GRISENTI**  
**MAURO LEVEGHI**  
**MARIO MAGNANI**  
**CLAUDIO MOLINARI**  
**SERGIO MURARO**  
**DARIO PALLAORO**

Assenti: **ROBERTO PINTER**  
**REMO ANDREOLLI**

Assiste: **IL DIRIGENTE** **MARCO MORESCHINI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

La Legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (“Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento.”) prevede tre sostanziali impegni in materia di trasporto per le persone con disabilità:

- promuovere l’accessibilità del parco rotabile (art. 18);
- contribuire all’adattamento dei mezzi privati destinati a persone disabili (art. 19);
- stipulare convenzioni per il trasporto e l’accompagnamento delle persone con disabilità (art. 20).

Per quanto concerne quest’ultima competenza, la Provincia è autorizzata a stipulare convenzioni con cooperative, organizzazioni di volontariato od altri soggetti idonei, al fine di assicurare il servizio di trasporto e di accompagnamento a favore di portatori di minorazione. La Provincia è autorizzata, inoltre, a stipulare apposite convenzioni anche con i gestori dei servizi di trasporto privati e di taxi per favorire l’utilizzo dei loro mezzi da parte di portatori di minorazione.

Le norme programmatiche di cui all’art. 20 della Legge 1/1991 sono state attuate da ultimo con delibera della Giunta provinciale del 28 agosto 1997 n. 9349, avente ad oggetto “Approvazione del nuovo progetto per il servizio di trasporto e accompagnamento a favore di portatori di minorazione con incapacità di deambulare in modo autonomo, residenti in Provincia di Trento e del relativo bando di gara”.

Il provvedimento appena citato ha trovato attuazione nelle convenzioni, attualmente in corso, con tre ONLUS: le Cooperative “La Ruota” di Trento, “La Strada” di Pergine Valsugana e “La Casa” di Rovereto.

Tali convenzioni sono decorse a far data dal 1° novembre 1998 ed avranno scadenza il prossimo 31 ottobre 2003.

Le convenzioni riguardano l’effettuazione di prestazioni aventi natura di “servizi sanitari e sociali”, consistenti nel servizio di trasporto ed accompagnamento altrimenti individuato come servizio "porta a porta".

La deliberazione della Giunta provinciale n. 7696 del 14 giugno 1991 così lo definisce: “Servizio effettuato in favore dei portatori di minorazione permanente - di tipo fisico, psichico o sensoriale - con incapacità di deambulare autonomamente, al fine non solo di sostituire, con veicoli idonei, il normale servizio di trasporto pubblico, ma anche di assicurare l’accompagnamento necessario per raggiungere i veicoli suddetti dalla dimora abituale, dal luogo di studio o lavoro o da altro luogo ove l’utente si trovi e viceversa.”

Attualmente sono ammessi al trasporto speciale cittadini residenti nella Provincia di Trento, senza limiti di età, nonché studenti iscritti all’Università degli Studi di Trento, sulla base della convenzione stipulata tra la Provincia e l’Università medesima in data 14 novembre 2000.

Il costo del servizio in questione è rapportato al km/utente e tiene conto pertanto sia dei km percorsi con utente sia di quelli a vuoto realizzati per raggiungere la dimora dell’utente e computati fino al massimo del 40% di quelli a pieno.

La struttura del costo del servizio per la Provincia è data da una quota fissa e da una variabile:

- la quota fissa è legata alla effettuazione del servizio (chiamata) ed è stabilita forfettariamente in un importo circa doppio del costo chilometrico unitario. Attualmente il costo della chiamata (quota fissa) è pari, mediamente, a 3 euro a servizio.

- la quota variabile è legata al costo chilometrico. Il costo chilometrico (quota variabile) risulta pari, mediamente, a Euro 1,49/km/utente.

L'utente è tenuto a compartecipare al costo del servizio versando una quota determinata, da ultimo, con deliberazione della Giunta provinciale n. 3199 del 20 dicembre 2002, modificata con deliberazione n. 732 del 28 marzo 2003.

Per avere un quadro di riferimento preciso relativo alle dimensioni ed alle caratteristiche del servizio è opportuno presentare in sintesi i dati più significativi dell'anno 2002:

- Nr. utenti all'01/01/2002	1.145
- Nr. utenti nuovi in corso d'anno	224
- Nr. utenti deceduti in corso d'anno	79
- Nr. utenti viaggianti in corso d'anno	676
- Nr. complessivo utenti iscritti	1.290

Gli utenti presenti nell'anno 2002 sono così classificabili:

- Nr. 36 utenti minori di anni 18
- Nr. 252 utenti con età compresa tra 18 e 40
- Nr. 288 utenti con età compresa tra 40 e 60
- Nr. 528 utenti con età compresa tra 60 e 80
- Nr. 265 utenti con età superiore ad 80.

E', inoltre, da evidenziare che:

- Nr. 182 utenti sono ospiti di Case di Riposo; tra questi nell'arco dell'anno hanno viaggiato in 46 per complessivi 11.713 km. (effettivi);
- Nr. 99 utenti sono ospiti di Cooperative sociali, alloggi protetti e centri di sostegno; nell'arco dell'anno essi hanno viaggiato per complessivi Km 15.461 (effettivi).

In conclusione i dati complessivi dell'anno 2002 risultano:

Servizi svolti dalle cooperative	53.919 (nel 2001: 46.259)
Km percorsi dalle cooperative in provincia	817.813 (nel 2001: 701.483)
Km percorsi dalle cooperative fuori provincia	59.920 (nel 2001: 70.418)

Km effettivi percorsi (e pagati) dagli utenti  
(di cui 59.920 fuori provincia) 653.518

Il costo sopportato per l'erogazione del servizio da parte della Provincia è stato pari ad € 1.480.315,62 a fronte di una compartecipazione degli utenti pari ad € 56.377,25.

Il trend del servizio di trasporto porta a porta è in progressiva e costante ascesa; ad essere incrementato in modo esponenziale non è tanto il numero degli utenti - aumentato nel 2002 di 224 - quanto piuttosto il numero dei chilometri percorsi.

La crescita quantitativa dei servizi e dei chilometri percorsi ha ovviamente comportato un aumento proporzionale anche dei costi complessivi nel servizio tanto che, nell'esercizio

2001/2002, prima ancora che il periodo di competenza si concludesse, l'ammontare complessivo della spesa aveva sfiorato l'importo di € 1.291.000,00.

In proposito è necessario ricordare che il controllo della spesa, per come è oggi strutturato il servizio, avviene a chiusura d'esercizio e quindi a spesa già sostenuta.

A fronte della spesa sostenuta e delle risorse finanziarie disponibili (€ 1.418.190,64 non incrementato in sede di assestamento di bilancio) la struttura provinciale competente ha assunto, a luglio 2002, misure straordinarie e provvisorie per il contenimento della spesa, consistenti nella sospensione temporanea del servizio serale, dei viaggi fuori provincia e delle nuove ammissioni. Si è trattato di interventi non strutturali ma solo volti a poter continuare l'erogazione dei servizi essenziali in attesa di un riassetto complessivo del sistema.

A seguito dell'emergenza sopra menzionata si è dato luogo ad un'analisi molto approfondita delle criticità del sistema, volta ad individuarne le cause e le possibili soluzioni.

L'impostazione delle nuove modalità di svolgimento del servizio in parola, pertanto, tiene conto delle disfunzioni riscontrate, delle aspettative dell'utenza, delle risorse disponibili nonché delle esigenze programmatiche della Provincia. L'imminente scadenza delle convenzioni in essere per l'effettuazione del servizio diventa così occasione per migliorare il servizio stesso e renderlo più efficace ed efficiente.

Dalle analisi effettuate dalla struttura provinciale competente nonché dal puntuale e continuativo confronto con le Associazioni rappresentative dei disabili, si è venuta delineando una soluzione organizzativa che si propone all'approvazione della Giunta provinciale. Essa si ispira ai seguenti obiettivi:

- 1) Razionalizzare e ottimizzare la spesa, superando le diseconomie presenti nell'attuale gestione. Questo significa che è opportuno eliminare eventuali sovrapposizioni di servizi. Ad esempio, un trasporto già previsto da convenzioni stipulate in ambito sanitario non può rientrare nel servizio di trasporto porta a porta. E', altresì, opportuno che la promozione dell'accessibilità del trasporto di linea e l'apertura all'uso convenzionato dei taxi rappresentino modalità idonee a diversificare efficacemente il trasporto.
- 2) Organizzare e gestire la spesa in modo che le uscite siano prevedibili e standardizzabili. Uno dei punti deboli dell'attuale gestione è la mancanza di strumenti per la previsione della spesa. Infatti nell'esercizio 2001/2002 lo sfondamento della previsione di spesa ha costretto la Provincia ad assumere misure straordinarie che hanno finito per scontentare l'utenza e le cooperative coinvolte nell'erogazione del servizio.
- 3) Organizzare il servizio in modo da garantirne una maggiore flessibilità ed una migliore qualità. Uno degli aspetti negativi messi in luce dall'utenza è la scarsa flessibilità del sistema di trasporto speciale. I portatori di minorazione, che non utilizzano mezzi propri per spostarsi sono costrette a ricorrere al trasporto porta a porta. Solo residualmente accedono al trasporto di linea. Il trasporto speciale, anche perché affidato oggi a tre sole cooperative, riesce a coprire solo in parte le esigenze di mobilità dei portatori di minorazione.
- 4) Permettere la libera scelta fra diversi servizi e diversi fornitori di servizi. Favorire la flessibilità significa consentire all'utente di utilizzare servizi di trasporto diversi e, soprattutto, fornitori di servizi diversi. Questo obiettivo comporta il superamento della logica dell'appalto e fa emergere, invece, l'esigenza organizzativa dell'accreditamento dei soggetti in grado di erogare

il servizio. Sarà, pertanto, l'utente a scegliere il fornitore, in base alle sue necessità e al suo personale giudizio sulla qualità del servizio reso.

- 5) Promuovere la responsabilizzazione e l'autogestione dell'utenza. L'utente che può scegliere come organizzare il proprio trasporto è maggiormente responsabilizzato e più attento alla qualità del servizio reso. Oltre quindi alla possibilità di scegliere il fornitore del servizio, all'utente va riconosciuta la facoltà di gestire il proprio "bonus chilometrico", cioè di conoscere preventivamente quanto la Provincia ha previsto di spendere nel concorrere al soddisfacimento delle sue necessità e di usarlo nel modo che ritiene più opportuno. Il perseguimento di questo obiettivo consente, quindi, di incontrare le sempre maggiori istanze di "vita indipendente", espresse da molte persone con disabilità.
- 6) Disporre di strumenti e servizi di controllo statistico, contabile e organizzativo. Il sistematico monitoraggio del servizio consente di programmare l'organizzazione futura, di prevedere con buona approssimazione i costi, di introdurre gli eventuali correttivi.

L'ipotesi proposta consiste nell'assegnazione annuale ai portatori di minorazione aventi diritto di buoni di servizio chilometrici con validità trimestrale.

Devono intendersi come aventi diritto le persone con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, le persone con impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e le persone non vedenti, in possesso di idonea certificazione sanitaria rilasciata da Commissioni pubbliche preposte all'accertamento degli stati invalidanti.

Ciò posto è necessario precisare che gli utenti qualificati alla data di entrata in vigore del vigente capitolato d'appalto come "utenti definitivi" e gli utenti risultanti ad oggi come "utenti provvisori" dovranno, al fine di poter essere ammessi al nuovo servizio di trasporto, presentare alla struttura provinciale competente, entro sei mesi dall'attivazione dello stesso, copia della certificazione che attesti lo stato invalidante di cui al paragrafo precedente.

L'iscrizione al servizio è subordinata al pagamento di una quota fissa annuale.

Detta quota, proposta nell'ammontare di € 70,00, ridotta ad € 10,00 per le persone che hanno titolo all'integrazione del reddito in relazione ai bisogni minimi vitali, è fissa a prescindere dalla data di iscrizione al servizio. L'utilizzo dei buoni di servizio chilometrici non comporta, invece, alcun onere aggiuntivo.

Il servizio di trasporto di cui al precedente paragrafo è comprensivo anche della prestazione di accompagnamento da intendersi quale accompagnamento della persona trasportata dal veicolo all'edificio di arrivo o di partenza, effettuato dall'autista.

Eventuali prestazioni aggiuntive, definite "accompagnamento supplementare", possono essere riconosciute qualora assolutamente necessarie e strettamente finalizzate al trasporto.

I buoni di servizio chilometrici saranno erogati in misura diversificata a seconda della tipologia dell'utente: studenti, lavoratori, pensionati ed inoccupati, altro. Verrà fissata, quindi, una tabella di riferimento che prevederà per ciascuna categoria un prefissato quantitativo di buoni di servizio chilometrici da assegnare.

Saranno, comunque, previste delle forme di flessibilità, ricorrendo ad una dotazione di riserva di buoni di servizio chilometrici e utilizzando i buoni di servizio chilometrici non sfruttati nel trimestre di competenza.

In fase di avvio del servizio (2004), i buoni di servizio chilometrici saranno attribuiti a ciascun utente sulla base della media dei chilometri percorsi negli ultimi tre anni con la fissazione,

in ogni caso, di un limite minimo di 30 (trenta) chilometri e di un limite massimo di 4.800 (quattromilaottocento) chilometri.

Per l'assegnazione chilometrica ai nuovi utenti si terrà conto delle esigenze espresse all'atto della presentazione della domanda e si comparerà il nuovo caso a situazioni analoghe se esistenti.

Ad ogni utente ammesso al servizio sarà rilasciata una tessera personale con banda magnetica o altro supporto informatico che consente di riconoscere l'utente.

Per accedere al servizio l'utente è tenuto a richiedere, anche telefonicamente, la prestazione con anticipo di almeno 24 (ventiquattro) ore (prenotazione); in caso di reale necessità la richiesta può essere inoltrata con un preavviso minore ma comunque almeno 4 (quattro) ore prima dello spostamento. All'atto della prenotazione l'utente può chiedere di conoscere i chilometri ancora a sua disposizione e conviene con il soggetto accreditato il numero di chilometri del viaggio.

Prima di effettuare un viaggio l'utente deve mostrare la tessera personale al soggetto accreditato, che potrà verificarne la validità.

I dati dell'utente ed i chilometri percorsi saranno inviati giornalmente in via informatica al centro servizi di competenza, eventualmente con apposito modulo cartaceo predefinito.

In forma sperimentale, su un ridotto numero di mezzi e per un periodo di circa due mesi, sarà testata la trasmissione in tempo reale dei dati medesimi con la dotazione di un apposito lettore presente a bordo del veicolo in cui l'autista inserirà la tessera e confermerà o digiterà i dati del viaggio (i chilometri percorsi, percentuale di sconto per condivisione viaggio, ecc.).

Ogni utente riceverà, con cadenza mensile, una distinta dei viaggi effettuati e dei buoni di servizio chilometrici ancora disponibili; potrà inoltre consultare tali informazioni via internet, con accesso personale riservato, o contattare telefonicamente il centro servizi che potrà fornire i dati richiesti anche con l'eventuale supporto di risponditore automatico.

All'utente sarà addebitata una quota minima corrispondente a tre chilometri per tutti i viaggi di percorrenza ad essi inferiore. Si procederà ad effettuare lo stesso addebito anche nel caso in cui l'utente rinunci al trasporto richiesto con un preavviso inferiore alle 2 (due) ore. L'addebito all'utente ed il corrispettivo accreditato al fornitore del servizio saranno effettuati dalla Provincia a seguito dell'immediata comunicazione da parte del fornitore medesimo.

Al fine di consentire una migliore programmazione e gestione della spesa, i buoni di servizio chilometrici non utilizzati in ciascun trimestre sono da considerarsi non più disponibili e vengono reimpiegati per i nuovi utenti o per il soddisfacimento di particolari necessità degli aventi diritto.

L'utente potrà accedere al servizio, scegliendo fra i fornitori accreditati dalla Provincia, utilizzando la medesima tessera personale.

Il servizio di trasporto fuori provincia continuerà ad essere erogato per rispondere a necessità di natura sanitaria e riabilitativa. Per la sua fruizione dovrà essere inoltrata alla struttura provinciale competente specifica richiesta corredata da copia della certificazione medica, valida ai fini del riconoscimento della prestazione sanitaria che deve essere compresa nei livelli essenziali di assistenza approvati dalla Giunta provinciale, e, successivamente, da copia della dichiarazione di prestazione eseguita.

Il servizio sarà espletato da aziende, organizzazioni di volontariato, cooperative o loro consorzi che rispondano ad adeguati requisiti di qualità ed efficienza, accreditate presso la Provincia.

La Provincia può ricorrere al sistema di accreditamento per la scelta dei contraenti, quando, al fine di estendere e diversificare il sistema di protezione sociale pubblico e fermo restando il principio di uguaglianza, intende favorire la scelta da parte dei cittadini tra fornitori che garantiscano elementi di qualità certificata. Tale sistema, già previsto (ed utilizzato) dalla legislazione emanata in ambito sanitario (L.P. 23 febbraio 1998, n.3, art. 43), ha trovato pieno riconoscimento anche in altri settori, quali ad esempio la formazione, nonché nella legge 8 novembre 2000 n. 328 rubricata "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Con i soggetti accreditati la Provincia Autonoma di Trento stipula le convenzioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, della citata L.P. n. 1/1991.

Le convenzioni indicano: le modalità di fornitura del servizio; il corrispettivo unitario chilometrico per i servizi resi; i termini e le condizioni di rendicontazione.

La Provincia, infine, potrà periodicamente accreditare al servizio nuovi soggetti nonché verificare la permanenza dei requisiti per l'accreditamento di ciascun fornitore.

I soggetti accreditati sono tenuti ad utilizzare il sistema informativo della Provincia per tutte le fasi di gestione e consultazione delle informazioni; nel dettaglio queste fasi si possono riassumere in:

- verifica in tempo reale, dando eventualmente l'informazione all'utente se richiesta, della singola posizione in termini di chilometri residui;
- inserimento in tempo reale delle informazioni di prenotazione;
- conferma previo utilizzo di apposito lettore - se disponibile - del viaggio effettuato dall'utente;
- validazione delle informazioni del viaggio entro, al massimo, il giorno feriale successivo al viaggio medesimo;
- verifica - a richiesta - della propria situazione, in termini di viaggi effettuati in un certo periodo.

I soggetti accreditati possono disporre dei dati così inseriti e di loro competenza, ad esempio per la loro importazione nei propri sistemi informatici.

Il sistema informativo messo a disposizione dalla Provincia sarà tale da richiedere come unico prerequisito la disponibilità di un browser di ultima generazione (in una versione che sarà precisata dalla Provincia) ed una stazione di lavoro e personal computers con requisiti tecnici in linea con gli standard attuali.

Il collegamento ad intranet (rete interna della Provincia) per accedere al sistema informativo della Provincia ed il pagamento dei canoni relativi sarà a carico della Provincia stessa.

Nel caso il soggetto accreditato non disponga di fatto di attrezzature informatiche atte allo scopo, potrà surrogare le sopra citate modalità di utilizzo del sistema gestionale - previo accordo con la Provincia, anche in relazione alla quantità delle registrazioni, e definizione degli oneri a carico del medesimo soggetto accreditato - con la compilazione all'atto del viaggio di apposita modulistica comprovante il servizio reso, e appoggiandosi al Centro Servizi della Provincia sia per richiedere informazioni relative ai buoni di servizio chilometrici del singolo utente, sia per comunicare tempestivamente via fax e/o via telefono i viaggi effettuati (che il Centro Servizi provvederà ad inserire nel sistema gestionale con contestuale conferma e validazione del viaggio), sia per conoscere la propria situazione in termini di viaggi effettuati in un certo periodo.

La riorganizzazione del servizio in oggetto, secondo le nuove modalità descritte, avverrà alla scadenza delle convenzioni in essere con le tre cooperative citate.

Sulla proposta di riorganizzazione, come sopra esposta, è stato raccolto il parere favorevole delle Associazioni disabili della Provincia di Trento.

Ai sensi dell'art. 23 della L.P. 1/91, nella seduta del 16 settembre 2003, la Terza Commissione permanente ha espresso, a maggioranza, parere favorevole sulla presente proposta, come comunicato con nota del Presidente del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento prot. n. 6408 di data 17 settembre 2003.

Tutto ciò premesso e considerato,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 7 gennaio 1991, n.1;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

- 1) di approvare, per quanto esposto in premessa, il “Progetto per il servizio di trasporto e accompagnamento a favore di portatori di minorazione”, nonché le Direttive in esso richiamate: “Direttive per l'accesso al servizio di trasporto e accompagnamento per i portatori di minorazione” e “Direttive per l’accreditamento allo svolgimento del servizio di trasporto e accompagnamento per i portatori di minorazione”, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il servizio di trasporto ed accompagnamento, secondo il progetto di cui al precedente punto 1), avrà inizio alla scadenza delle convenzioni attualmente in essere con le cooperative “La Ruota” di Trento, “La Strada” di Pergine Valsugana e “La Casa” di Rovereto;
- 3) di dare atto che all’accreditamento dei soggetti fornitori del servizio di cui al punto 1) provvederà la struttura competente in materia di trasporto di portatori di minorazione, elaborando ed adottando ogni atto necessario ed avvalendosi anche di professionalità esterne alla Provincia;
- 4) di dare atto che alla stipulazione delle convenzioni con i soggetti accreditati di cui al precedente punto 3) provvederà la struttura competente in materia di trasporto di portatori di minorazione, elaborando ed adottando ogni atto necessario ed avvalendosi anche di professionalità esterne alla Provincia;
- 5) di dare atto che gli atti di cui ai precedenti punti 3) e 4) hanno carattere di urgenza, per la necessità di garantire il servizio di cui al precedente punto 1) senza soluzione di continuità;
- 6) di dare atto che, in considerazione della necessità di garantire il servizio di trasporto attualmente prestato senza soluzione di continuità, nonché della complessità delle procedure da effettuare ai fini dell'attivazione del nuovo servizio di cui al precedente punto 1), la struttura competente in materia di trasporto di portatori di minorazione provvederà alla proroga delle convenzioni

attualmente in essere con le Cooperative indicate al punto 2), secondo le vigenti disposizioni contrattuali;

- 7) di stabilire che gli utenti qualificati alla data di entrata in vigore del vigente capitolato d'appalto come "utenti definitivi" e gli utenti risultanti ad oggi come "utenti provvisori" debbano, al fine di poter essere ammessi al nuovo servizio di trasporto, presentare alla struttura provinciale competente, entro sei mesi dall'attivazione dello stesso, copia della certificazione che attesti lo stato invalidante richiamato in narrativa;
- 8) di stabilire per la fase d'avvio (2004) in € 70,00, ridotta ad € 10,00 per le persone che hanno titolo all'integrazione del reddito in relazione ai bisogni minimi vitali, la quota fissa di iscrizione al servizio di cui al precedente punto 1), eventualmente modificabile annualmente con apposito provvedimento;
- 9) di stabilire che per la fase d'avvio i buoni di servizio chilometrici sono attribuiti a ciascun utente sulla base della media dei chilometri percorsi negli ultimi tre anni con la fissazione, in ogni caso, di un limite minimo di 30 (trenta) chilometri e di un limite massimo di 4.800 (quattromilaottocento) chilometri ed, inoltre, che per l'assegnazione chilometrica ai nuovi utenti si terrà conto delle esigenze espresse all'atto della presentazione della domanda e si comparerà il nuovo caso a situazioni analoghe se esistenti;
- 10) di stabilire che qualsiasi altra iniziativa della Provincia concernente il trasporto di portatori di minorazione dovrà essere conforme ai criteri direttivi individuati con il presente atto;
- 11) di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
- 12) di introitare le somme derivanti dal presente provvedimento al capitolo 12372-0000 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e correlativi capitoli degli esercizi futuri.

MG